

UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

REGOLAMENTO
sull'ordinamento generale dei servizi
e degli uffici

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Criteri di organizzazione
- Art. 3 - Dipendenza gerarchica
- Art. 4 - Competenze inerenti all'articolazione delle strutture
- Art. 5 - Le relazioni sindacali
- Art. 6 - Trasparenza
- Art. 7 - Fasi del ciclo di gestione
- Art. 8 - Monitoraggio e interventi correttivi
- Art. 9 - Misurazione e valutazione dei risultati
- Art. 10 - Oggetto della misurazione e valutazione dei risultati
- Art. 11 - Oggetto della valutazione delle prestazioni individuali
- Art. 12 - Sistema premiante
- Art. 13 - La struttura organizzativa
- Art. 14 - Il settore
- Art. 15 - Il servizio e l'ufficio
- Art. 16 - Le posizioni organizzative
- Art. 17 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica
- Art. 18 - Il sistema decisionale
- Art. 19 - I rapporti dei responsabili dei settori con la giunta, il consiglio dell'Unione e le commissioni
- Art. 20 - Aspetti dell'incarico dirigenziale
- Art. 21 - Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea
- Art. 22 - La durata degli incarichi di posizione organizzativa
- Art. 23 - Il segretario generale
- Art. 24 - Contratti a tempo determinato a responsabili dei settori ed alte specializzazioni ex art. 110 TUEL
- Art. 25 - I requisiti per il conferimento degli incarichi a tempo determinato
- Art. 26 - Le modalità per l'attribuzione degli incarichi
- Art. 27 - Le collaborazioni esterne
- Art. 28 - Le tipologie dei controlli interni
- Art. 29 - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile
- Art. 30 - Il controllo di gestione
- Art. 31 - Il controllo strategico
- Art. 32 - La valutazione della dirigenza
- Art. 33 - Il nucleo di valutazione
- Art. 34 - Effetti dell'accertamento dei risultati negativi
- Art. 35 - I profili professionali
- Art. 36 - La dotazione organica
- Art. 37 - Principi di trasferimento del personale nell'ente
- Art. 38 - Responsabilità
- Art. 39 - Patrocinio legale
- Art. 40 - Attività extra lavoro vietate
- Art. 41 - Attività extra lavoro che possono essere svolte previa autorizzazione
- Art. 42 - Incarichi non soggetti ad autorizzazione ed a procedura di autorizzazione semplificata
- Art. 43 - Modalità di autorizzazione
- Art. 44 - Disposizioni per il personale part-time e comandato

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli uffici e servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio dell'Unione.
2. Esso, in particolare, disciplina:
 - a) l'esercizio delle funzioni di direzione dell'ente;
 - b) le strutture organizzative ed i modi di conferimento della titolarità delle stesse;
 - c) la misurazione e la valutazione dei risultati degli addetti ai servizi e le misure atte a garantirne la trasparenza;
 - d) i criteri per il conferimento degli incarichi esterni;
 - e) le responsabilità del personale;
 - f) le incompatibilità tra l'impiego al servizio dell'Unione e le altre attività;
 - g) il rapporto di lavoro con l'Unione nell'ambito riservato alla normativa regolamentare interna.

Art. 2 - Criteri di organizzazione

1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti criteri:
 - a. distinzione tra attività di indirizzo e controllo, propria degli organi politici, e attività di gestione, spettante alla dirigenza;
 - b. chiara individuazione delle rispettive responsabilità di tutti gli addetti con riferimento alle posizioni ricoperte e agli obiettivi assegnati;
 - c. valorizzazione e accrescimento professionale del personale in funzione delle esigenze e degli obiettivi dell'ente;
 - d. misurazione, valutazione e incentivazione delle prestazioni individuali e dei risultati a livello di struttura organizzativa, secondo criteri orientati soprattutto al soddisfacimento dell'utenza;
 - e. flessibilità e razionalità dell'assetto organizzativo in funzione delle esigenze e degli obiettivi dell'Unione;
 - f. tendenza alla semplicità delle procedure decisionali ed operative.

Art. 3 - Dipendenza gerarchica

1. I diversi livelli della struttura organizzativa sono in rapporto di dipendenza gerarchica.
2. Il livello dirigenziale implica la responsabilità di configurare l'organizzazione del lavoro appropriata alla struttura assegnata ed agli obiettivi affidati. In tale contesto il responsabile del settore titolare di P.O. assegna il personale alle strutture poste nel suo ambito di direzione, ne verifica e valuta le prestazioni. Esso emana direttive ed ordini di servizio; può delegare ed avocare funzioni nei limiti di legge. Può porre in essere atti di secondo livello idonei ad incidere sull'efficacia degli atti posti in essere dai soggetti sotto ordinati. E' titolare della potestà di controllo dell'attività di questi ultimi alla stregua degli incarichi affidati e degli obiettivi dell'Unione assegnati.
3. La delega delle funzioni è consentita nei limiti di legge e deve essere conferita con atto scritto indicante la durata e la relativa motivazione.

Art. 4 - Competenze inerenti all'articolazione delle strutture

1. La giunta determina con proprio atto l'articolazione della macrostruttura comprendente la ripartizione in strutture denominate secondo un criterio di importanza decrescente, rispettivamente settori, servizi e uffici ed assegna ai settori il personale. Nell'ambito del settore il responsabile titolare di P.O. assegna il personale ai servizi ed agli uffici con i poteri del privato datore di lavoro. All'interno degli uffici, il responsabile del settore titolare di P.O. può individuare eventuali ambiti funzionali assegnandone la relativa responsabilità.
2. I responsabili dei settori esercitano le funzioni assegnate mediante atti amministrativi, in particolare tramite ordinanze e determinazioni e disposizioni datoriali.
3. La gestione del personale è effettuata dagli stessi mediante atti di diritto privato (disposizioni datoriali). Tali atti, qualora implicino variazioni di profili professionali dei dipendenti assegnati o riguardino istituti per i quali il contratto individui forme di relazioni sindacali, possono essere posti in essere solo previa acquisizione del parere tecnico da parte del servizio personale. In ogni caso in cui si modifichi la collocazione del dipendente nell'ambito del settore o comunque si modifichino stabilmente le mansioni dello stesso, l'atto contenente la disposizione deve essere inviato al servizio personale.

Art. 5 - Le relazioni sindacali

1. L'amministrazione riconosce quali interlocutori istituzionali nell'ambito del sistema di relazioni sindacali, i soggetti sindacali individuati dalle fonti indicate dalla legge.
2. La delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione è composta dal segretario generale, che svolge le funzioni di presidente, e dal responsabile del settore titolare di P.O. responsabile del servizio del personale. Può essere integrata con altri responsabili dei settori in relazione ai vari argomenti che sia chiamata a trattare. Per gli altri modelli relazionali (concertazione, consultazione, informazione ed esame) la suddetta delegazione è integrata dai responsabili dei settori direttamente coinvolti dall'applicazione dei singoli istituti contrattuali.

Art. 6 - Trasparenza

1. L'Unione impronta la propria attività al principio di trasparenza come previsto dal Dlgs.33/2013 e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. A tale fine, effettua le pubblicazioni in materia di gestione del personale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Art. 7 - Fasi del ciclo di gestione

1. L'attività dell'Unione è programmata in base agli strumenti stabiliti dalla legge e si sviluppa nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione delle prestazioni a livello di struttura ed a livello individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti tesi a valorizzare il merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'utenza.

2. Il Bilancio, l'allegata Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il sistema di valutazione sono presi a riferimento per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti.

3. Il piano esecutivo di gestione è approvato entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio.

Art. 8 - Monitoraggio e interventi correttivi

1. Il monitoraggio in corso di esercizio è realizzato periodicamente dal Segretario Generale, coadiuvato dalla struttura organizzativa preposta, attraverso la predisposizione degli stati di avanzamento di quanto contenuto nel piano esecutivo di gestione. A seguito di tali verifiche il suddetto organo concerta con i responsabili dei settori eventuali interventi correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi.

Art. 9 - Misurazione e valutazione dei risultati

1. La misurazione dei risultati si realizza con l'ausilio dei controlli interni ed in particolare attraverso il controllo di gestione e l'attività del Nucleo di Valutazione.

2. La valutazione dei risultati dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti è effettuata annualmente rispettivamente dal Nucleo di Valutazione per i titolari di P.O. e da questi ultimi per i dipendenti.

3. Nella valutazione delle prestazioni individuali non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

4. Il sistema di misurazione dei risultati e di valutazione delle prestazioni individuali è approvato dalla giunta su proposta dell'organo di valutazione ed individua:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 10 - Oggetto della misurazione e valutazione dei risultati

1. La misurazione e valutazione dei risultati fa riferimento:

- a) al grado di attuazione dei piani e dei programmi in relazione i tempi previsti, agli standard qualitativi e quantitativi definiti;
- b) all'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento dei costi;
- c) alla qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, da valutarsi anche a seguito della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da effettuarsi anche attraverso modalità interattive.

Art. 11 - Oggetto della valutazione delle prestazioni individuali

1. La valutazione delle prestazioni individuali dei responsabili dei settori e del personale titolare di posizione organizzativa fa riferimento:

- a. Al raggiungimento degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione;
- b. Alle competenze professionali e gestionali dimostrate;
- c. Alla capacità di gestione, motivazione e valutazione dei propri collaboratori.

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del rimanente personale è collegata:

- a. Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b. Alla qualità del contributo assicurato all'unità organizzativa di appartenenza;
- c. Alle competenze ed alla disponibilità dimostrate.

Art. 12 - Sistema premiante

1. Al fine di valorizzare il merito, l'ente introduce sistemi premianti preordinati all'attribuzione di incentivi sia economici che di carriera.

2. L'attribuzione di incentivi al personale non può essere effettuata in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
3. Il sistema premiante è definito dal contratto integrativo e da apposito regolamento nel rispetto delle fonti sopra ordinate.

Art. 13 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Unione è articolata in settori, servizi e uffici, come indicato all'art.4.
2. Qualora se ne manifesti la necessità e al fine di incrementare la flessibilità organizzativa, possono essere previste strutture di progetto con carattere di temporaneità con la costituzione di gruppi di lavoro formati da dipendenti anche collocati funzionalmente in settori diversi coordinati da un responsabile di settore titolare di P.O. nominato con atto del Presidente.
3. La giunta dell'Unione, al fine di mantenere costantemente la coerenza fra le soluzioni organizzative e le relative responsabilità e gli obiettivi, programmi, progetti e priorità operative dell'Unione, verifica periodicamente la struttura organizzativa e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 14 - Il settore

1. Il settore è l'unità organizzativa di massima dimensione dell'ente ed è assegnato alla responsabilità di un responsabile di settore titolare di P.O.
2. Nell'ambito di ogni settore sono individuati dalla giunta i servizi e gli uffici secondo criteri di razionale e flessibile suddivisione dei compiti.
3. Possono inoltre essere istituite unità di progetto, con carattere di temporaneità.

Art. 15 - Il servizio e l'ufficio

1. Il servizio costituisce il livello ottimale di organizzazione di risorse ai fini della gestione delle attività ad esso assegnate.
2. Tramite il servizio viene effettuata la gestione di attività determinate, destinate ad offrire gruppi omogenei di prodotti, servizi, prestazioni, rivolti sia all'esterno che all'interno dell'Unione.
3. Di norma, la responsabilità del servizio è affidata a dipendenti titolari di posizione organizzativa.
4. L'ufficio è la struttura di minima dimensione ordinariamente operante per la gestione delle attività dell'ente. Di norma, la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un'unità di personale inquadrato nella categoria D.

Art. 16 - Le posizioni organizzative

1. Nella struttura organizzativa dell'Unione sono individuate, tramite atto della giunta, le posizioni di lavoro definite "posizioni organizzative".
2. Esse sono attribuite dal Presidente dell'Unione in cui sono previste al personale di categoria D previa procedura comparativa sulla base dei curricula e dei requisiti culturali, attitudinali, capacità professionali ed esperienza specificati nell'apposito avviso.
3. Durante il periodo dell'incarico, il Presidente dell'Unione, a seguito di specifico accertamento di risultati negativi da parte del dipendente con funzioni di Posizione Organizzativa, può revocare l'incarico affidato con provvedimento motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio.
4. E' altresì causa di decadenza dall'incarico l'aver riportato una sanzione disciplinare superiore a giorni tre di sospensione dall'incarico e dalla retribuzione.

Art. 17 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. L'ente può costituire uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente, degli assessori, ovvero della giunta, con compiti di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo proprie degli organi suddetti.
2. Tali uffici potranno essere costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche provenienti da un'altra pubblica amministrazione, ai quali si applicherà il trattamento previsto dai CCNL di comparto, fatte salve altre modalità retributive attribuzioni previste dalla legge.

Art. 18 - Il sistema decisionale

1. Il consiglio dell'Unione definisce gli indirizzi generali dell'amministrazione ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La giunta dell'Unione approva il piano esecutivo di gestione, contenente gli obiettivi gestionali annuali diretti all'attuazione degli strumenti di programmazione.
3. In relazione agli obiettivi di struttura affidati, il responsabile del settore di ciascun servizio definisce gli obiettivi individuali o di gruppo che può assegnare al personale in dotazione ai servizi di cui è responsabile.

Art. 19 - I rapporti dei responsabili dei settori con la giunta, il consiglio dell'Unione e le commissioni

1. I responsabili dei settori titolari di P.O. partecipano, se richiesti, alle riunioni della giunta, del consiglio e delle commissioni consiliari e sono tenuti a fornire agli organi collegiali il supporto tecnico-professionale richiesto.

Art. 20 - Aspetti dell'incarico dirigenziale

1. Il responsabile del settore, titolare di P.O. è responsabile del conseguimento degli obiettivi a lui assegnati, per il raggiungimento dei quali deve operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Esso gestisce autonomamente e con assunzione di responsabilità, le risorse umane, strumentali e finanziarie a lui assegnate ed, in particolare, provvede a:
 - a. definire la programmazione dell'attività di servizio, assicurandone l'attuazione, verificando e controllando i consuntivi economici e di attività e i relativi scostamenti;
 - b. assegnare ai titolari di posizione organizzativa e al personale del servizio obiettivi individuali o di gruppo coerenti con gli obiettivi affidati al servizio;
 - c. formulare la proposta di piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi per la parte relativa al servizio;
 - d. definire l'organizzazione interna del servizio, nel rispetto degli indirizzi della giunta;
 - e. proporre alla Giunta dell'Unione le risorse e i profili professionali di nuova e necessari allo svolgimento dei compiti nei servizi di competenza anche al fine di consentire l'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - f. disporre, durante le fasi di gestione del personale assegnato, l'eventuale modifica del profilo professionale individuale ove non più compatibile;
 - g. gestire il personale affidato e curarne lo sviluppo professionale, attraverso l'utilizzo dei sistemi di inserimento, formazione, valutazione, incentivazione e sviluppo di carriera previsti nel quadro delle politiche generali dell'ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, anche di livello decentrato;
 - h. controllare il rispetto da parte dei propri collaboratori degli eventuali standard qualitativi e quantitativi fissati dall'amministrazione e valutare le prestazioni ed i risultati individuali dei titolari di posizione organizzativa e del personale assegnato, nel rispetto delle norme in materia di valutazione previste dal presente regolamento e dalla metodologia di valutazione approvata dalla giunta;
 - i. emanare i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulle proposte di deliberazione di propria competenza;
 - j. garantire la correttezza e la trasparenza dei rapporti coi cittadini;
3. I responsabili dei settori rispondono al segretario generale per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi della struttura a cui è preposto.
4. I responsabili dei settori svolgono altresì i compiti loro assegnati previsti dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Art. 21 - Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea

1. Quando una delle posizioni organizzative risulti vacante, o quando il suo titolare sia temporaneamente indisponibile, la sostituzione è affidata, da parte del Presidente, in via interinale, ad un altro responsabile del settore titolare di P.O.

Art. 22 - La durata degli incarichi di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di posizione organizzativa hanno durata minima annuale e massima corrispondente alla durata del mandato del Presidente dell'Unione.
2. Ogni incarico, alla data di scadenza, è a verifica in ordine:
 - a. alla permanenza dei motivi posti alla base dell'originario conferimento;
 - b. al reale beneficio arrecato all'organizzazione dall'incarico originario;
 - c. alla congruenza della posizione organizzativa con la struttura organizzativa in cui è inserita. In caso di esito positivo delle suddette verifiche la posizione organizzativa potrà essere confermata.
3. Gli incarichi di posizione organizzativa sono revocabili, con provvedimento motivato in relazione allo specifico accertamento di risultati negativi.
4. Gli incarichi di posizione organizzativa sono, inoltre, revocabili in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi.

Art. 23 - Il segretario generale

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e comunque tutte le funzioni previste dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 24 - Contratti a tempo determinato a responsabili di settore titolari di P.O. ed alte specializzazioni ex art. 110 TUEL

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i posti di qualifica dirigenziale in dotazione organica, ovvero di alta specializzazione, possono essere ricoperti mediante contratti a tempo determinato.
2. Possono essere inoltre stipulati contratti a tempo determinato per i responsabili dei settori e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica nel limite del 5% dell'area direttiva.
3. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti con atto del Presidente motivato a persone munite di laurea magistrale con particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione, previo esperimento di selezione comparativa.
4. Il contratto a tempo determinato deve contenere i seguenti elementi:
 - a. gli obiettivi da realizzare e la durata anche mediante rinvio agli atti programmatori dell'ente;
 - b. il trattamento economico che dovrà essere equivalente a quello previsto dai vigenti CCNL applicabili al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato affidatario di incarichi similari.

Art. 25 - I requisiti per il conferimento degli incarichi a tempo determinato

1. Gli incarichi dirigenziali mediante contratto a tempo determinato possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
2. Qualora gli incarichi di cui al presente articolo vengano conferiti a dipendenti dell'ente, per il periodo di durata del contratto, gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche al caso in cui un dipendente dell'ente riceva un incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 267/2000 presso un'altra amministrazione. Per i responsabili dei settori, il collocamento in aspettativa è rimesso a valutazione discrezionale della giunta dell'Unione.

Art. 26 - Le modalità per l'attribuzione degli incarichi

1. Al fine del conferimento dell'incarico di cui all'art. 24 si attiva la seguente procedura selettiva:
 - a. pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso con il quale si manifesta la volontà dell'Unione di conferire l'incarico, nel quale sono specificate le caratteristiche della posizione da ricoprire e i criteri di scelta;
 - b. preselezione dei candidati sulla base della valutazione comparativa dei curricula;
 - c. eventuale selezione attraverso prove specifiche mirate a verificare il possesso delle competenze richieste per l'espletamento dell'incarico;
 - d. scelta diretta da parte del Presidente all'interno della rosa dei candidati selezionati.
2. La procedura di selezione è curata dal servizio personale e può essere anche affidata a soggetti terzi esperti in ricerca e selezione del personale.

Art. 27 - Le collaborazioni esterne

1. Per il perseguimento di obiettivi predeterminati o per lo svolgimento di determinati compiti, qualora ad essi non si possa far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può affidare incarichi di alto contenuto di professionalità con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza.
2. Tali incarichi non costituiscono rapporti di lavoro subordinato con l'amministrazione, e possono essere stipulati, oltre che per quanto previsto dal precedente comma, solo in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e condizioni della collaborazione.
3. Gli incarichi sono conferiti attraverso procedure comparative adeguatamente pubblicizzate.

Art. 28 - Le tipologie dei controlli interni

1. L'Unione svolge, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs 267/2000, le seguenti quattro diverse tipologie di controllo interno:
 - a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

- b. il controllo di gestione;
- c. la valutazione della dirigenza;
- d. il controllo strategico.

Art. 29 - Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha per oggetto, con riferimento ai singoli atti dell'azione amministrativa:
 - a. la legittimità;
 - b. la correttezza;
 - c. la regolarità.
2. Tale controllo è effettuato con le modalità previste dal Regolamento dei Controlli Interni sugli Atti Amministrativi.
3. Il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio finanziario, che esprime il parere di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs 267/2000.

Art. 30 - Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto:
 - a. La definizione degli strumenti di programmazione gestionale (piano esecutivo di gestione) ed operativa (piano degli obiettivi);
 - b. Il monitoraggio concomitante sullo stato di attuazione degli obiettivi al fine di consentire eventuali e tempestivi interventi correttivi;
 - c. La verifica puntuale sullo stato di attuazione degli obiettivi al fine della predisposizione dei consuntivi del piano esecutivo di gestione e di piano degli obiettivi;
 - d. Le analisi di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi svolti in economia e affidati a terzi;
 - e. Le analisi di convenienza economica ai fini dell'individuazione delle modalità di gestione dei servizi.

Art. 31 - Il controllo strategico

1. Il controllo strategico è finalizzato al supporto dell'attività di programmazione strategica ed alla verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute; è effettuato dall'unità controllo direzionale e strategico.

Art. 32 - La valutazione dei responsabili dei settori titolari di P.O.

1. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei responsabili dei settori titolari di P.O. è effettuata dal Nucleo di Valutazione sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento e dalla metodologia di valutazione approvata dalla giunta dell'Unione.

Art. 33 - Il nucleo di Valutazione

1. Il nucleo di valutazione è composto da un esperto esterno all'ente individuato tra soggetti che presentino competenze professionali attinenti, in particolare, al public management, al risk management, alla programmazione finanziaria, alla pianificazione, al controllo di gestione, alla qualità dei servizi pubblici, alla reingegnerizzazione dei processi e alla misurazione e valutazione dei risultati e delle prestazioni delle organizzazioni pubbliche e del personale.
2. È nominato dal Presidente intuitu personae, previo avviso pubblico per l'acquisizione dei curricula dei soggetti aspiranti alla carica, per un periodo che non può eccedere la durata del suo mandato amministrativo, può essere rinnovato e continua ad esercitare le proprie funzioni fino a riconferma o alla nomina del nuovo organo.
3. Il Nucleo di valutazione svolge, oltre a quanto stabilito nell' articolo precedente, le seguenti attività:
 - a. propone alla giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati del segretario generale, dei responsabili dei settori, dei titolari di posizione organizzativa e del rimanente personale, implementando le best practices esistenti in materia di public management e proponendo altresì soluzioni innovative e sperimentali per il rafforzamento delle performance organizzative ed individuali;
 - b. monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della valutazione della performance, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale;
 - c. comunica tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance al Presidente, alla Giunta e al Segretario Generale, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso;
 - d. esprime proposte per la più efficace definizione e redazione del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi in coerenza con la programmazione strategica e operativa approvata dall'ente;
 - e. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per prevenzione della corruzione e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

- f. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009 (ANAC);
- g. svolge funzioni di indirizzo sul controllo di gestione;
- h. valida il consuntivo del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi (Relazione sulla performance) e verifica l'adeguata visibilità dei documenti di rendicontazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;
- i. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito della professionalità e nell'osservanza dei regolamenti dell'ente, della legge e dei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- l. effettua la valutazione annuale del segretario generale ai fini dell'attribuzione, da parte del Presidente, dell'indennità di risultato;
- m. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- n. verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno ed il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo;
- o. propone, in relazione alle peculiarità e alle priorità espresse dall'ente, sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione per le attività e i servizi pubblici erogati, ne verifica l'adozione e ne assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile, tenendone conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione;
- p. svolge una generale funzione consultiva e propositiva nei confronti del Presidente e della Giunta dell'Unione in materia di public management, risk management, qualità dei servizi pubblici e reingegnerizzazione dei processi finalizzata al perseguimento di sempre maggiori livelli di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa e di una migliore soddisfazione dei bisogni della collettività;
- q. svolge qualsiasi altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra disposizione normativa relativa al Nucleo di valutazione e/o agli Organismi interni di valutazione di diretta applicazione per gli enti locali.

4. In osservanza di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che:

- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali sul territorio dell'Unione ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione dell'Unione nel triennio precedente la nomina;
- si trovino, nei confronti dell'amministrazione in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- siano revisori dei conti presso la medesima amministrazione;
- siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione stessa;
- di non aver svolto attività professionale in favore o contro l'amministrazione o di averla svolta solo episodicamente;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con responsabili dei settori in servizio nell'ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- incorrano in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
- si trovino in alcuna delle cause di inconfirabilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

5. L'assenza delle cause ostative sopra descritte deve essere oggetto di formale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti interessati. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti sopra descritti.

6. Il Nucleo di Valutazione può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente a seguito di grave inadempienza ovvero accertata inerzia, o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

7. Il Nucleo di Valutazione opera su programmazione del Componente stesso, ma può essere convocato in caso di necessità dal Presidente o dal Segretario Generale per la trattazione di argomenti attinenti alle attività di competenza.

8. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. Dei relativi lavori vengono lasciate tracce documentali, anche con la redazione di appositi verbali, la documentazione va archiviata e custodita a cura della struttura tecnica di supporto. I verbali sono atti pubblici ad eccezione delle valutazioni psicoattitudinali, le disposizioni relative all'accesso a documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico come ribadito dall'art. 1 c. 5 del D.Lgs. 286/1999.

9. Al nucleo di valutazione spetta un compenso annuo determinato dalla giunta all'atto della nomina.

Art. 34 - Effetti dell'accertamento dei risultati negativi

1. Qualora la valutazione delle prestazioni individuali dei responsabili dei settori titolari di P.O. espressa annualmente sia negativa, per i responsabili dei settori con contratto a termine è possibile la revoca dell'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro.
2. Per coloro che siano titolari di P.O. a tempo indeterminato è possibile la revoca dell'incarico.

Art. 35 - I profili professionali

1. I profili professionali identificano specifiche aree di competenze teorico-pratiche, necessarie per svolgere determinati compiti. A ciascun profilo professionale corrisponde un insieme di posizioni di lavoro affini, accomunate dall'omogeneità del contenuto concreto delle mansioni, nell'ambito della medesima categoria contrattuale.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali, il sistema dei profili professionali viene definito dal servizio personale sentito il Segretario Generale e la Conferenza dei Responsabili dei settori titolari di P.O. ed approvato dalla giunta con apposita deliberazione contenente l'elenco dei profili professionali e l'eventuale tabella di equiparazione con quelli presenti nel sistema previgente.
3. Il profilo professionale può essere modificato per effetto di assegnazione ad altra posizione di lavoro, previa verifica del possesso delle competenze necessarie. Qualora sia necessario mutare profilo ad un soggetto non interamente dotato delle competenze professionali richieste per ricoprire il profilo prefissato, il responsabile del settore titolare di P.O. opera affinché, pur in costanza dell'espletamento da parte del dipendente dell'attività propria di quest'ultimo profilo, lo stesso dipendente venga formato adeguatamente nel più breve lasso di tempo.

Art. 36 - La dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Unione consiste nell'elenco dei posti a tempo indeterminato previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. La dotazione organica generale è suddivisa unicamente per categorie contrattuali e profili professionali.
2. La dotazione organica definisce complessivamente il fabbisogno di risorse umane dell'Unione, combinando la necessaria specializzazione con l'esigenza di flessibilità.

Art. 37 - Principi di trasferimento del personale nell'ente

1. Il trasferimento del personale è finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative dell'amministrazione, tenuto conto, sul piano motivazionale e funzionale, delle caratteristiche e della professionalità posseduta dai dipendenti. Il trasferimento deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
 - a) redistribuzione e razionalizzazione dell'impiego del personale;
 - b) riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) copertura dei posti vacanti.

Art. 38 - Responsabilità

1. Tutto il personale è tenuto al rispetto del codice disciplinare, del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi previsti dalla legge e dai rispettivi CCNL di comparto.
2. Il personale è, altresì, responsabile della custodia e dell'uso dei documenti, delle attrezzature e dei valori affidati.
3. Le responsabilità degli agenti contabili sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. Tutto il personale è tenuto al rispetto del segreto in ordine alle informazioni conosciute nell'espletamento dell'incarico lavorativo e delle norme sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 29.07.2003.

Art. 39 - Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela di propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse e con le modalità previste dal CCNL e dalle norme di legge in materia;
2. In caso di sentenza esecutiva sfavorevole al dipendente per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 40 - Attività extra lavoro vietate

1. Ai dipendenti è vietato:

- a. l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, artigianale, agricolo-imprenditoriale, di coltivatore diretto, industriale o professionale;
 - b. instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l'Unione, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
 - c. assumere cariche in società costituite a fine di lucro salvo che la carica assegnata non preveda la partecipazione all'attività di impresa, ma solo all'esercizio dei doveri e diritti del semplice socio;
 - d. qualsiasi attività incompatibile con i compiti d'ufficio.
2. I suddetti divieti valgono anche per il dipendente che si trovi in aspettativa non retribuita o in altre forme di astensione dal lavoro non retribuite, che prevedano, comunque, il mantenimento e la conservazione del rapporto di lavoro con l'Unione, fatte salve espresse deroghe previste da specifiche norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.
3. Non possono, inoltre, essere oggetto di incarico extra lavoro:
- a. attività o prestazioni che rientrino nelle mansioni attribuite al dipendente o che comunque rientrino fra i compiti del servizio di assegnazione;
 - b. attività o prestazioni rese in rappresentanza dell'amministrazione (prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto dell'Unione, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi).

Art. 41 - Attività extra lavoro che possono essere svolte previa autorizzazione

1. Fatto salvo e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo precedente e dal D.Lgs. 165/2001, il dipendente dell'Unione può, previa autorizzazione, svolgere, fuori dall'orario di lavoro, le seguenti attività purché non incompatibili con la posizione ricoperta nell'amministrazione:
- a. incarichi retribuiti purché in forma temporanea a favore di soggetti sia pubblici sia privati;
 - b. attività non retribuite.

Art. 42 - Incarichi non soggetti ad autorizzazione ed a procedura di autorizzazione semplificata

1. Tutti i dipendenti possono svolgere senza autorizzazione gli incarichi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere svolti fuori dall'orario di lavoro, previa comunicazione preventiva scritta indicante il tipo di attività, il soggetto beneficiario e l'importo da percepire, al Servizio Personale.

Art. 43 - Modalità di autorizzazione

1. Eccetto che per le fattispecie di cui all'articolo precedente, gli incarichi ammissibili possono essere autorizzati previa presentazione al servizio personale di apposita richiesta indicante:
- a. il tipo d'incarico;
 - b. il soggetto richiedente;
 - c. l'importo del compenso definito o presunto;
 - d. il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico che, di norma, non deve essere distribuito in un arco di tempo superiore a mesi 12.
2. La richiesta deve recare il nulla osta dei responsabili dei settori della struttura di appartenenza che dovrà verificare che l'incarico non sia incompatibile con i compiti del servizio. I responsabili dei settori, per eventuali incarichi loro assegnati, devono produrre il nulla-osta del segretario generale.
3. Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico da autorizzare, il responsabile dei settori del servizio personale può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato o ai soggetti indicati al comma 1, lett. b, ed al comma 2.
4. Per l'espletamento degli incarichi autorizzati il dipendente non può utilizzare beni di proprietà dell'Unione né avvalersi di informazioni specifiche derivanti dall'attività svolta. Deve, inoltre, assicurare, pena la revoca dell'autorizzazione, il puntuale svolgimento dei compiti e doveri d'ufficio.
5. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile dei settori del servizio personale, con proprio provvedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Per gli incarichi di cui all'art.42 l'attività potrà essere espletata trascorsi senza rilievi 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del servizio personale.

Art. 44 - Disposizioni per il personale part-time e comandato

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con un orario non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno, salvo quanto disposto dal c. 1, art. 92 del D.Lgs. 28.8.2000, n. 267, T.U. EE.LL., può esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, che non siano palesemente in contrasto con la posizione ricoperta nel senso che non vi sia interferenza, connessione, conseguenze rispetto ai compiti d'ufficio svolti, e nel rispetto delle specifiche norme e disposizioni in materia.
2. Per i dipendenti in posizione di comando l'autorizzazione è rilasciata dall'ente presso il quale prestano servizio, al quale devono essere prodotti, oltre agli elementi specificati nei precedenti articoli, anche il nulla-osta dell'amministrazione o ente di appartenenza.